



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 22/08/CSP

**SEGNALAZIONE DEGLI ONOREVOLI MARCO PANNELLA
(ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA) E
MARCO CAPPATO (ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI) E DELLA
SIGNORA RITA BERNARDINI (RADICALI ITALIANI) NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE "RAI UNO")
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 7 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
("PORTA A PORTA")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 13 febbraio 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottata nella seduta del 18 dicembre 2002 e modificata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2006, n. 29;

VISTA la segnalazione degli Onorevoli Marco Pannella (Presidente dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella) e Marco Cappato (Segretario dell’Associazione Luca Coscioni), e della Signora Rita Bernardini (Segretaria dei Radicali Italiani), pervenuta in data 28 novembre 2007 (prot. n. 71490), con la quale si assume che l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Uno*”, esercita dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., nel periodo compreso tra il mese di settembre 2006 e il 20 novembre 2007 – in ottantasette puntate del programma “*Porta a Porta*”, in cui sono state discusse tematiche rispetto alle quali gli esponenti si sono segnalati per iniziative politiche di rilievo, anche a proposito di temi di grande attualità in materia di sicurezza, economia, legge finanziaria, partito democratico, immigrazione, giustizia, legge elettorale, diritti civili e laicità dello stato - su un totale di settecentoquarantanove interventi in voce dei rappresentanti dei partiti (pari a novantaquattro ore, cinquantasette minuti e quarantaquattro secondi), ha riservato ai rappresentanti dei soggetti politici denunciati tre soli interventi per un tempo di parola complessivo pari a trentasei minuti, ovvero lo 0,7% del totale del tempo concesso ai partiti politici e lo 0,4% degli interventi totali, il 19 dicembre 2006 e l’8 marzo 2006 è intervenuto l’on. Marco Cappato in due puntate aventi ad oggetto il tema dell’eutanasia (rispettivamente per quattordici minuti e quarantatré secondi e nove minuti e quarantasei secondi) e il 10 ottobre 2006 è intervenuto l’on. Capezzone in relazione al caso “*Droga in Parlamento*” (undici minuti e quarantasei secondi), il tutto in violazione delle disposizioni in materia di pluralismo politico e dei principi di obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione recati dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico della radiotelevisione;

VISTE le note rispettivamente in data 5 dicembre 2007 (prot. n. 72829) e 12 dicembre 2007 (prot. n. 74378) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con le quali sono state richieste informazioni alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Uno*”, al fine di acquisire elementi per verificare le circostanze segnalate;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., pervenuta in data 21 dicembre 2007 (prot. n. 75968), dalla quale si evince, in particolare, che:

- l’impianto argomentativo della denuncia si fonda sul presupposto che nel ciclo di trasmissioni di “*Porta a Porta*”, nel periodo considerato, le presenze dell’on. Boselli non debbano essere ricondotte “in quota” ai denunciati, in quanto i Radicali Italiani, l’Associazione Luca Coscioni e l’Associazione Marco Pannella sono soggetti separati rispetto a “*Rosa nel Pugno*”;
- rinviando a quanto precisato relativamente alla precedente segnalazione del 18 ottobre 2007, si fa osservare che sul sito internet della Camera dei deputati è



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pubblicato l'elenco dei Gruppi parlamentari tra i quali figura la Rosa nel Pugno (la quale in data 18 dicembre 2007 ha mutato tale denominazione in "Socialisti e Radicali – RNP"), alla quale risulta aderire l'on. Boselli;

- infatti, la "Rosa nel Pugno" è qualificabile come soggetto politico, a nulla rilevando le sue eventuali componenti interne (SDI, Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni) a cui è fatto riferimento nella denuncia, legittimato ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera c), Testo unico della radiotelevisione, e 10 della legge n. 28/00, nonché dal regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002;
- come affermato nella sentenza del Tar Lazio, Sez. II, del 12 gennaio 2005, l'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella è carente sul piano della legittimazione processuale e, quindi, non legittimata a ricorrere, in quanto non risulta il collegamento della Lista Bonino – soggetto politico autonomo presente nello schieramento politico con un proprio elenco di candidati ed una propria caratterizzazione politica – alla ricorrente Associazione, tale da giustificare la rappresentanza processuale;
- né si può escludere dalla valutazione del dato quantitativo la presenza dell'onorevole Boselli e di altri esponenti del medesimo soggetto politico in questione, i quali risultano aderire al gruppo parlamentare La Rosa nel Pugno;
- dal monitoraggio televisivo a disposizione della concessionaria si evince che, nel periodo considerato, il tempo di presenza di esponenti de La Rosa nel Pugno nel programma "Porta a Porta", nell'ambito del quale sono state affrontate le tematiche prospettate dagli stessi, è di sensibile entità e superiore a quello di altri soggetti politici;
- la valutazione del caso in esame non può, tuttavia, prescindere dalla verifica della presenza degli esponenti politici della Rosa nel Pugno nei programmi appartenenti all'area dell'informazione complessivamente considerata, in linea con l'orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- quanto ai programmi di informazione, nella stessa sentenza del giudice amministrativo innanzi citata viene, infatti, precisato che la presenza dei soggetti politici non va verificata sulla base di rigidi criteri cronometrici, bensì con riferimento all'area dell'informazione complessivamente considerata, in considerazione del legame che sussiste tra la presenza dei soggetti politici e i temi dell'attualità e della cronaca;
- una diversa soluzione inciderebbe sulla libertà imprenditoriale dell'editore e ancor più sulla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione dei giornalisti, i quali verrebbero condizionati, nell'esercizio della loro professione, in violazione degli articoli 41 e 21 della Costituzione, in singoli e puntuali programmi o serie di programmi e non nell'intero complesso della programmazione informativa televisiva;
- infine, come risulta per *tabulas*, si registra una sensibile presenza di esponenti della Rosa nel Pugno nei programmi di approfondimento informativo della concessionaria pubblica;

4



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che il programma “Porta a Porta”, oggetto della segnalazione, rientra tra i programmi di approfondimento, in quanto caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca ed essendo un programma *serial* identificabile per impostazione e realizzazione, è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico della radiotelevisione, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e imparzialità;

CONSIDERATO che il citato Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003, prevede, in particolare, che:

“1. Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza”;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai programmi di informazione, la citata delibera n. 22/06/CSP, all’articolo 2, comma 1, stabilisce che *“1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento”;*

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della citata delibera n. 22/06/CSP, che costituisce indirizzo interpretativo dell’Autorità in materia di vigilanza sulle trasmissioni irradiate da qualsiasi emittente, anche di servizio pubblico, nei programmi di approfondimento, l’equilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione;

RITENUTO di estendere il periodo oggetto di verifica fino al 31 gennaio 2008, ai fini dell’accertamento della programmazione dell’emittente in questione, in considerazione dell’andamento del ciclo della trasmissione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO che la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento nella rappresentazione delle posizioni politiche;

CONSIDERATO altresì che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione delle opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici;

RILEVATO che dai dati disponibili del monitoraggio relativi al programma "Porta a Porta", forniti dall'Isimm Ricerche risulta che, nel periodo dal 1° settembre 2006 al 31 gennaio 2008, gli esponenti della Rosa nel Pugno - che in data 18 dicembre 2007 ha mutato la denominazione in "Socialisti e Radicali - RNP" - ivi includendo i soggetti denunciati, sono stati presenti, per le proprie iniziative e posizioni politiche, e in considerazione del ciclo della trasmissione, con un tempo di parola complessivo di tre ore, otto minuti e cinque secondi, corrispondente al 10,67% del tempo complessivo fruito dai soggetti della maggioranza (ventinove ore ventidue minuti e quindici secondi), al 4,16% del tempo complessivo dedicato a tutti i soggetti politici (settantacinque ore sedici minuti e ventotto secondi) e al 3,06% del tempo complessivamente dedicato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali (centodue ore venticinque minuti e trentacinque secondi) e che, inoltre, è stato attribuito uno spazio pari a dodici minuti e ventisette secondi ad interventi di esponenti istituzionali facenti parte dei segnalanti;

RILEVATO che successivamente alla richiesta di informazioni inviata dall'Autorità alla Rai in relazione all'esposto *de quo*, sono stati presenti nel programma "Porta a Porta" l'on. Marco Pannella in data 16 gennaio 2008 (ventiquattro minuti e quaranta secondi) ed altri rappresentanti della Rosa nel Pugno, compresi i soggetti denunciati, in data 9, 14 e 15 gennaio 2008 (quattro minuti e quarantasei secondi);

RITENUTO che l'iniziale squilibrio informativo rilevato nel periodo oggetto della segnalazione (compreso tra settembre 2006 e il 20 novembre 2007) risulta autonomamente compensato dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con riferimento alle ultime puntate del ciclo del programma esaminate;

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, che nel comportamento della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è ravvisabile un adeguamento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

spontaneo nel dare concreta applicazione agli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione, nei confronti dei rappresentanti della Rosa nel Pugno, ivi inclusi i soggetti denunciati;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti con riferimento alle asserite violazioni;
- la trasmissione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 13 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Caterina Catanzariti